



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

4/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Silvia Bernardi, Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberris, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

UNIONE EUROPEA E GIUSTIZIA PENALE	The New Directive 2024/1260 and Confiscation Models in the Fight against Fraud Affecting EU's Financial Interests and Corruption in Comparative Law	1
UNIÓN EUROPEA Y JUSTICIA PENAL	<i>La nuova Direttiva 2024/1260 e i modelli di confisca nella lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e alla corruzione</i>	
EUROPEAN UNION AND CRIMINAL JUSTICE	<i>La nueva Directiva 2024/1260 y los modelos de confiscación en la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la UE y la corrupción</i>	
	Anna Maria Maugeri	
	AI Act e procedimento penale italiano: una valutazione d'impatto	88
	<i>El AI Act y los procedimientos penales italianos: una evaluación de impacto</i>	
	<i>AI Act and Italian Criminal Proceedings: An Impact Assessment</i>	
	Nicolò Gibelli	
IL DELITTO DI FEMMINICIDIO	La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti	116
EL DELITO DE FEMINICIDIO	<i>La ley sobre el feminicidio y las modificaciones introducidas en la tipificación del delito de maltrato</i>	
THE CRIME OF FEMICIDE	<i>The Law on Femicide and the Changes Made to the Crime of Mistreatment</i>	
	Alessandro Roiati	
	Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere	131
	<i>Sobre el delito de feminicidio: límites y perspectivas de un derecho penal basado en el género</i>	
	<i>On the Crime of Femicide: Limits and Perspectives of a Gender-Based Criminal Law</i>	
	Valentina Badalamenti	
RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	La Ley orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del derecho de defensa.	181
RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS	Una lectura desde la perspectiva de las personas jurídicas	
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY	<i>Legge Organica 5/2024, dell'11 novembre, sul Diritto di Difesa.</i>	
	<i>Una lettura dalla prospettiva delle persone giuridiche</i>	
	<i>Organic Law 5/2024, of 11 November, on the Right of Defense.</i>	
	<i>A Reading from the Perspective of Legal Entities</i>	
	Oliver Pascual Suaña	

QUESTIONI

DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES

DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

Dal dovere di candor del difensore anglosassone alla motivazione confutativa 197

del giudice italiano: modelli di accountability ermeneutica a confronto

Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica

From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability

Mario Caterini

Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità 210

degli istituti penalistici e processual-penalistici

Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal

Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions

Alberto Aimi

Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso 225

Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa

Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes

Angela Laura Chiodo

Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo 251

La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor

The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering

Andrea Fortunato

QUESTIONI DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

- 197 **Dal dovere di *candor* del difensore anglosassone alla motivazione confutativa del giudice italiano: modelli di *accountability* ermeneutica a confronto**
Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica
From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability
Mario Caterini
- 210 **Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici**
Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal
Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions
Alberto Aimi
- 225 **Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso**
Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa
Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes
Angela Laura Chiodo
- 251 **Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo**
La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor
The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering
Andrea Fortunato

Dal dovere di *candor* del difensore anglosassone alla motivazione confutativa del giudice italiano: modelli di *accountability* ermeneutica a confronto

Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación refutatoria del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica

From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability

MARIO CATERINI

Ordinario di Diritto penale nell'Università della Calabria
mario.caterini@unical.it

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE,
PRINCIPIO DI LEGALITÀ

INTERPRETACIÓN LEGAL,
NULLUM CRIMEN PRINCIPLE

LEGAL INTERPRETATION,
PRINCIPIO DE LEGALIDAD

ABSTRACTS

Questo articolo ha l'abbrivio nella crisi del principio di legalità dovuta al potere creativo del giudice, un problema comune ai sistemi di *civil law* e di *common law*. Per governare il "ragionevole dubbio ermeneutico", i sistemi hanno sviluppato diversi meccanismi di *accountability* ermeneutica. Il *common law* impone al difensore un dovere di *candor*, obbligandolo a citare i precedenti sfavorevoli per garantire la correttezza dell'*input* giuridico in un sistema basato sullo *stare decisis*. L'articolo confronta questo meccanismo con una proposta per l'ordinamento italiano: la "motivazione confutativa". Tale obbligo imporrebbe al giudice penale, vincolato al *favor rei*, di dimostrare l'implausibilità di un'interpretazione favorevole prima di poter adottare quella sfavorevole. La tesi centrale è che i due meccanismi, pur agendo su soggetti diversi (difensore e giudice) e controllando fasi diverse (*input* e *output* della decisione), sono funzionalmente pressoché equivalenti e rappresentano la necessaria risposta, adattata alle diverse architetture processuali, alla medesima esigenza di trasparenza e controllo dell'arbitrio interpretativo.

Este artículo toma como punto de partida la crisis del principio de legalidad derivada del poder creativo del juez, un problema común tanto en los sistemas de civil law como de common law. Para gestionar la "duda hermenéutica razonable", los sistemas han desarrollado diversos mecanismos de accountability hermenéutica. El common law impone al defensor un deber de candor, obligándolo a citar los precedentes desfavorables para garantizar la corrección del input jurídico en un sistema basado en el stare decisis. El artículo compara este mecanismo con una propuesta para el ordenamiento italiano: la "motivación refutativa". Tal obligación impondría al juez penal, vinculado al favor rei, demostrar la implausibilidad de una interpretación favorable antes de poder adoptar la desfavorable. La tesis central sostiene que ambos mecanismos, aunque actúan sobre sujetos distintos (defensor y juez) y controlan fases diferentes (input y output de la decisión), son funcionalmente equiparables y representan la respuesta necesaria, adaptada a las diversas arquitecturas procesales, a la misma exigencia de transparencia y control del arbitrio interpretativo.

This article stems from the crisis of the principle of legality caused by the creative power of the judiciary, a common issue in both civil law and common law systems. To manage “reasonable hermeneutic doubt”, these systems have developed various mechanisms of hermeneutic accountability. Common law imposes a duty of candor on the defense counsel, requiring them to cite unfavorable precedents to ensure the accuracy of legal input within a system based on stare decisis. The article compares this mechanism with a proposal for the Italian legal system: “rebuttal-based reasoning”. This obligation would require the criminal judge, bound by the principle of *favor rei*, to demonstrate the implausibility of a favorable interpretation before adopting an unfavorable one. The central thesis is that these two mechanisms – despite operating on different actors (counsel and judge) and controlling different phases (the input and output of the decision) – are functionally nearly equivalent. They represent a necessary response, adapted to different procedural architectures, to the same demand for transparency and the control of interpretive discretion.

SOMMARIO

1. La sfida dell'*accountability* ermeneutica: un'ipotesi di ricerca tra *common law* e *civil law*. – 2. La crisi della legalità penale: una proposta per comporla. – 3. Il dubbio ermeneutico nel diritto penale statunitense: *la rule of lenity*. – 4. Il dovere di *candor* del difensore nei sistemi di *common law*. – 5. Modelli di *accountability* ermeneutica a confronto: controllo sull'*input* vs. controllo sull'*output* della decisione. – 6. Dalla lealtà del difensore a quella del giudice. – 7. La motivazione confutativa come versione *civil law* del dovere anglosassone di *candor*.

1.

La sfida dell'*accountability* ermeneutica: un'ipotesi di ricerca tra *common law* e *civil law*.

La crisi del modello illuministico del giudice come mera *bouche de la loi*¹, rappresenta un punto di partenza ineludibile per qualsiasi riflessione contemporanea sulla funzione giurisdizionale in materia penale. L'abbandono della finzione di un'interpretazione puramente meccanica ha svelato il quasi ineliminabile potere discrezionale del giudice, un potere che, se non governato, rischia di degenerare in arbitrio, minando le fondamenta stesse del principio di legalità. Questo fenomeno nei sistemi giuridici occidentali si manifesta in forme diverse ma funzionalmente parallele: in quelli di *civil law*, esso emerge attraverso la prassi del "diritto vivente", in cui la giurisprudenza, talvolta con derive troppo efficientiste, plasma e adatta il dettato normativo²; nei sistemi di *common law*, la medesima complessità si annida nella molteplicità dei precedenti, anche confliggenti, che offrono al giudice un margine di scelta tutt'altro che sillogistico³. Di fronte a questo problema comune – la gestione della discrezionalità interpretativa e la prevenzione dell'errore o dell'abuso giudiziario – i due sistemi hanno sviluppato soluzioni procedurali apparentemente distanti.

Sul punto, la nostra proposta *de lege ferenda*⁴ è incentrata sull'introduzione di una "motivazione confutativa" che dovrebbe imporre al giudice penale un onere argomentativo aggravato⁵. I sistemi di *common law*, del resto, si fondano da tempo su un consolidato dovere di *candor* che grava sul difensore, obbligandolo a una lealtà processuale che trascende la mera difesa del cliente⁶. Ci proponiamo, ora, di dimostrare come questi due meccanismi, pur agendo su soggetti diversi (il giudice e l'avvocato), in momenti processuali distinti e in contesti fondati su principi differenti (*iura novit curia* e *stare decisis*), non siano affatto antitetici. Essi possono rappresentare, al contrario, soluzioni funzionalmente equivalenti a un problema identico: la gestione del "ragionevole dubbio ermeneutico"⁷ e la necessità di istituire una forma di *accountability* o responsabilizzazione ermeneutica. Si sosterrà, in particolare, che la nostra proposta possa essere letta come la versione *civil law* del dovere di *candor*, un meccanismo che adatta la medesima esigenza di controllo e trasparenza alla diversa architettura del processo di matrice continentale.

2.

La crisi della legalità penale: una proposta per comporla.

L'analisi teorica che abbiamo sviluppato in precedenti lavori offre una diagnosi della crisi della legalità penale nel sistema italiano e propone una soluzione, anche procedurale, probabilmente tanto innovativa quanto provocatoria⁸. Il punto di partenza della nostra riflessione è la constatazione di un crescente e sempre più evidente conflitto tra la "legalità legislativa" e la "legalità giudiziale", quest'ultima caratterizzata da derive interpretative che tradiscono la

¹ MONTESQUIEU (2014), pp. 563 ss.

² Sul tema, tra i tanti, si vedano FIANDACA (1997), pp. 1 ss., Id. (2005), pp. 1722 ss.; Id. (2019), pp. 79 ss.; DONINI (2002), pp. 1165 ss.; DI GIOVINE (2006) pp. 295 ss.; PALAZZO (2022), pp. 975-997; MANTOVANI (2017), pp. 121-132; CAVALIERE (2017), pp. 653 ss.; RONCO (2018), pp. 1387 ss.; ALDROVANDI (2018), pp. 147 ss.

³ CADOPPI (2014), pp. 179 ss.

⁴ Per talune precisazioni, v. *infra* nota n. 21.

⁵ Sia permesso il rinvio a CATERINI (2016), pp. 509 ss.; Id. (2017a), pp. 163 ss.

⁶ AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA), *Model Rules of Professional Conduct*. Chicago, 1983, 3.3(a)(1) e 3.3(a)(2); ABA COMMITTEE ON PROFESSIONAL ETHICS AND GRIEVANCES, *Formal Opinion* n. 280, 1949.

⁷ CATERINI (2016), pp. 509 ss.; Id. (2017a), pp. 163 ss.; Id. (2012), pp. 99 ss.

⁸ Ibidem, nonché CATERINI (2012), pp. 99 ss.

subalternità del giudice alla legge⁹. Questo fenomeno, non limitato al contesto italiano¹⁰, è radicato in una precisa concezione dell'attività ermeneutica. Rifiutando l'idea dell'interpretazione come meccanica sussunzione o puro sillogismo¹¹, abbiamo preso per buono il presupposto teorico, di matrice ermeneutica, che ogni attività interpretativa sia in qualche modo ontologicamente analogica¹². È stato autorevolmente affermato, infatti, che interpretazione e analogia siano "strutturalmente uguali"¹³. Il giudice, in quanto "uomo vivo", è inevitabilmente influenzato da sentimenti, dalle sue ideologie, dalle sue passioni¹⁴. Questa natura dell'ermeneutica, per molti versi intrinsecamente creativa, conduce a una conseguenza inevitabile: per una stessa disposizione normativa possono coesistere, e di fatto coesistono, molteplici interpretazioni parimenti logiche, plausibili, potremmo dire ragionevoli¹⁵, una situazione che abbiamo definito un "ragionevole dubbio ermeneutico"¹⁶.

In materia penale, questo potere creativo si pone naturalmente in attrito con il principio di legalità. Il giudice, non più *bouche de la loi*, può trasformarsi anche in un attore della politica criminale. Spesso questo ruolo è orientato da "tendenze efficientiste" che spingono il giudice a "spremere il massimo di punibilità dalle norme penali"¹⁷, movendosi oltre il dato testuale. Per arginare la forza creativa del diritto vivente, abbiamo articolato una soluzione su due livelli, uno deontologico e uno procedurale, che insieme mirano a incanalare la discrezionalità del giudice entro un percorso più garantista e controllabile. A livello deontologico, di fronte a più interpretazioni plausibili, il giudice penale non dovrebbe scegliere liberamente, ma dovrebbe essere deontologicamente vincolato a un'univoca direzione ermeneutica: il *favor rei*. Questo principio, radicato nei valori costituzionali, non dovrebbe essere una mera opzione etica, ma dovrebbe funzionare come una vera e propria norma di chiusura del sistema penale, informata a razionalità e certezza¹⁸.

L'applicazione pratica del *favor rei* all'ermeneutica si traduce in quello che abbiamo definito uno "strabismo" interpretativo, un approccio duale all'ermeneutica¹⁹. Se indirizzata verso esiti *in malam partem*, l'interpretazione dovrebbe essere rigida e anelastica, saldamente ancorata al nucleo di significanza testuale della norma, precludendo ogni estensione che vada a detrimento dell'imputato. Al contrario, quando l'interpretazione si dirige verso esiti *in bonam partem*, dovrebbe essere flessibile, duttile e feconda. Così ragionando, appare legittimo il ricorso all'ermeneutica "metatestuale", sistematica e costituzionalmente orientata per risolvere antinomie e colmare lacune assiologiche a vantaggio dell'imputato²⁰.

Per rendere effettivo questo vincolo deontologico, abbiamo proposto, a livello procedurale e *de lege ferenda*²¹, di mutare l'obbligo di motivazione in capo al giudice. L'art. 546 c.p.p., al-

⁹ CATERINI (2016), pp. 509 ss.

¹⁰ Si veda HIRSCH (1989), pp. 19-40.

¹¹ KAUFMANN (2001), pp. 321 ss.

¹² CATERINI (2016), pp. 509 ss.; Id. (2017a), pp. 163 ss.; Id. (2012), pp. 99 ss.

¹³ Sulla natura analogica di qualsiasi operazione interpretativa, si veda HASSEMER (1968), pp. 152 ss.; Id. (1997), pp. 190 ss., secondo cui, dopo ampia argomentazione, «interpretazione ed analogia sono strutturalmente uguali tra loro»; si veda pure KAUFMANN (2001), pp. 332; Id. (1982), pp. 31-32. Nella dottrina italiana si veda RONCO (2006), pp. 708.

¹⁴ In tema CALAMANDREI (1954), pp. 63 ss.; CAPPELLETTI (1969), pp. 31 ss.

¹⁵ La possibilità di più interpretazione 'plausibili' sembra essere il frutto di quel «pluralismo scientifico e diremmo dogmatico» oggi abbastanza riconosciuto, in cui le soluzioni si relativizzano secondo diverse interpretazioni, letture, paradigmi; cfr. DONINI (2010), pp. 1067 ss. Sulla possibilità di pari legittimità delle diverse opzioni della *duplex interpretatio*, si vedano le osservazioni di CONTENTO (2004), pp. 69 ss.

¹⁶ CATERINI (2017b), pp. 507 ss.

¹⁷ CATERINI (2016), pp. 509 ss.; Id. (2017a), pp. 163 ss.; Id. (2012), pp. 99 ss.

¹⁸ Si veda FERRAJOLI (2004), pp. 81-83, il quale, oltre a considerare il *favor rei* una norma di chiusura del modello di diritto penale minimo, evidenzia come da questo paradigma «risulta infatti esclusa la responsabilità penale tutte le volte che ne siano incerti e indeterminati i presupposti. Sotto questo aspetto esiste un nesso profondo tra garantismo e razionalismo. Un diritto penale è razionale e certo nella misura in cui i suoi interventi sono prevedibili. [...] Si capisce, su questa base, come il principio equitativo del *favor rei* – di cui è corollario la massima *in dubio pro reo* – non solo non contraddice, ma è addirittura una condizione necessaria per integrare il tipo di certezza razionale perseguita dal garantismo penale. [...] esso è sicuramente il criterio di decisione sulla verità che in maniera più specifica caratterizza la certezza soggettiva della cognizione giudiziaria penale rispetto a quella richiesta per altri tipi di conoscenza empirica». Per il problema della sussistenza di un principio generale implicito di *favor rei*, in particolare nel diritto processuale penale, ricavabile dal complesso delle disposizioni che attribuiscono un trattamento di favore, si rinvia a LOZZI (1968), pp. 12 ss.

¹⁹ CATERINI, (2017a), pp. 163 ss.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Più che di una proposta *de lege ferenda*, per taluni versi, si potrebbe forse parlare di un principio già rinvenibile nel nostro sistema, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 546 c.p.p. – introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 – che ha significativamente ampliato l'onere motivazionale del giudice, imponendogli di dar conto non solo dei risultati probatori, ma pure delle contrarie prospettazioni giuridiche delle parti. Tale evoluzione normativa e interpretativa, anche in coerenza con i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza *Drassich c. Italia*, sembra dunque anticipare quella "motivazione confutativa" che si vorrebbe introdurre, configurandola come un'esigenza già immanente al sistema, coerente con la funzione cognitiva del giudizio e con la struttura dialettica del contraddittorio delineata dall'art. 111 Cost. Per un

meno come inteso dalla giurisprudenza, consente al giudice di ritenere tacitamente disattesa una tesi difensiva favorevole, purché motivi la propria scelta dimostrando la ragionevolezza del percorso ermeneutico intrapreso, pur se rivolto ad un esito sfavorevole, senza bisogno di confrontarsi con la possibile ragionevolezza di altra opzione interpretativa favorevole²². La nostra proposta, invece, è volta a introdurre un onere motivazionale aggravato. Quando rigetta un'interpretazione *in bonam partem*, il giudice non dovrebbe limitarsi alla *pars costruens* (spiegare perché la sua opzione sfavorevole è plausibile). Dovrebbe, invece, aggiungere una *pars destruens*: dimostrare l'implausibilità, l'illogicità o l'irragionevolezza dell'opzione interpretativa più favorevole che ha deciso di scartare. Questo meccanismo trasformerebbe il *favor rei* da un principio astratto a una concreta regola di giudizio ermeneutico: l'interpretazione favorevole deve prevalere a meno che non sia dimostrata la sua irragionevolezza. La tesi, quindi, non si limita a una critica della giurisprudenza creativa, ma tenta di riprogrammare il processo decisionale del giudice penale, imponendo una specie di "algoritmo garantista" al ragionamento del giudice²³.

3. Il dubbio ermeneutico nel diritto penale statunitense: la *rule of lenity*.

Il problema del dubbio interpretativo in materia penale, naturalmente, non è un'esclusiva dei sistemi di *civil law*. Nel sistema statunitense, ad esempio, esso ha dato vita a un secolare e stratificato dibattito attorno alla cosiddetta *rule of lenity* (regola della mitezza), che offre un importante modello di riflessione e traccia un parallelismo con le questioni da noi sollevate²⁴. La *rule of lenity* affonda le sue radici nella prassi della *strict construction* sviluppatasi in Inghilterra a partire dal XVII secolo. Tale prassi non nasceva da un'esigenza di rigore dogmatico, ma come correttivo equitativo *in favorem vitae* a un sistema penale, il cosiddetto *Bloody Code*, percepito come eccessivamente crudele. I giudici interpretavano restrittivamente le norme per salvare gli imputati dal patibolo. Con la sua trasposizione nell'ordinamento statunitense, la *ratio* della regola mutò radicalmente. Come chiarito nella celebre sentenza *United States v. Wiltberger* del 1820²⁵, il suo scopo non era più disapplicare leggi ingiuste, ma garantire il rispetto del principio di legalità e della separazione dei poteri. L'interpretazione restrittiva divenne lo strumento per impedire che i giudici, superando il significato letterale della norma, si sostituissero al legislatore nella creazione di nuovi reati. Presupposto per la sua applicazione, di conseguenza, divenne l'esistenza di un'effettiva ambiguità del testo normativo.

La moderna *rule of lenity* si fonda su due basi costituzionali derivanti dal principio del *due process*: in primo luogo il *fair warning* (diritto a un avvertimento chiaro), per cui il cittadino deve poter conoscere con sufficiente chiarezza le conseguenze penali delle proprie azioni; in secondo luogo, la separazione dei poteri, per impedire che il potere giudiziario si arroghi una funzione legislativa.

Parte della dottrina statunitense ha evidenziato una sostanziale equivalenza epistemologica tra il dubbio sul fatto e il dubbio sul diritto²⁶. Entrambi sono visti come processi inferenziali volti a determinare una "probabilità": quella che un fatto sia accaduto o quella che un certo significato sia corretto. Da questa premessa, si è argomentato che lo standard più esigente, quello del *beyond a reasonable doubt*, dovrebbe applicarsi non solo all'accertamento fattuale, ma anche all'interpretazione della legge²⁷. Già nell'Ottocento, la Corte Suprema della California

approfondimento si rimanda a CATERINI (2019), pp. 333-335

²² Si veda, tra le tante, Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2011, n. 27741, in *Guida dir.*, 2011, 46, p. 95 ss.; Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2022, n. 3239, in *CED Cass. pen.*, 2023; Cass. pen., sez. II, 22 maggio 2025, n. 23132, in *DeJure.it*.

²³ CATERINI (2023), passim; ID. (2020), pp. 1-23.

²⁴ In Italia, si vedano SANTANGELO (2022), pp. 338 ss.; BIANCHI (2020), pp. 245 ss.

²⁵ Suprema Corte U.S.A., *United States v. Wiltberger* (1820), 18 U.S. 5 Wheat. 76.

²⁶ LAWSON (1991-1992), p. 888; HOPWOOD (2020), p. 734; ID. (2017), pp. 711 e 713 ss.; AMAR (1991), pp. 442-443; TILLERS (1988), pp. 168-169; ALLEN e PARDO (2002), pp. 1792-1793.

²⁷ LAWSON (1991-1992), p. 863: «*the law-fact distinction, whatever its utility, is purely a creature of convention. From an epistemological perspective, every positive propositional claim about the law in the form "the law is X" is a factual claim of one sort or another. Of course, (conventionally defined) propositions of law and fact may describe different kinds of facts, whose discovery might require somewhat different modes of inquiry, but that does not alter their epistemological equivalence as descriptive claims about some feature of the physical, mental, or moral world*». L'Autore utilizza inoltre le teorie cartesiane per sostenere che uno standard probatorio dovrebbe essere applicato anche alle proposizioni giuridiche oltre che a quelle fattuali: v. pp. 877-878.

afferma che l'imputato ha diritto al beneficio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sia esso di fatto o di diritto²⁸.

In questo contesto, è importante la distinzione tra *vagueness* e *ambiguity*. Una legge è *vague* quando la sua indeterminatezza è tale da renderne impossibile un'applicazione non arbitraria, portando alla sua declaratoria di incostituzionalità (*vagueness doctrine*). Una legge è, invece, *ambiguous* quando, pur non essendo imprecisa, è suscettibile di più interpretazioni ragionevoli. È in questo secondo caso che si attiva la *rule of lenity*. Sebbene la distinzione non sia sempre netta, essa rafforza un principio cardine: l'onere di formulare leggi chiare grava sul legislatore, e ogni deficit di tassatività non può risolversi a danno del cittadino²⁹.

La prassi applicativa della *rule of lenity* non è uniforme e ha generato un acceso dibattito dottrinale su tre principali approcci. Il primo è il *lenity-last approach*, orientamento maggioritario inaugurato dalla Corte Suprema nel caso *Callanan v. United States* del 1961, che considera la regola come uno strumento "di chiusura" (*last resort*), da applicare solo dopo aver tentato senza successo di risolvere l'ambiguità con tutti gli altri canoni ermeneutici³⁰. Un secondo orientamento, forse minoritario, ma autorevolmente sostenuto, è il *lenity-second approach*, che ne propugna un'applicazione più robusta, facendola intervenire immediatamente dopo l'analisi testuale³¹. Infine, il *lenity-first approach* è il modello più radicale e favorevole all'imputato, secondo cui il giudice, una volta individuate le diverse letture plausibili, deve scegliere quella più mite, anche se altri strumenti ermeneutici suggerirebbero un significato più ampio³². Il dibattito statunitense, quindi, riflette la medesima tensione: il conflitto tra un approccio garantista-formale e un approccio efficientista-sostanzialista.

4. Il dovere di *candor* del difensore nei sistemi di *common law*.

Se la *rule of lenity* rappresenta il meccanismo con cui il sistema statunitense gestisce l'ambiguità normativa a favore dell'imputato, un altro fondamentale strumento di controllo ermeneutico nei sistemi di *common law* è il *duty of candor to the tribunal* (dovere di lealtà e correttezza verso il giudice). Questo obbligo, che grava sul difensore, costituisce uno dei fondamenti dell'etica legale anglosassone e segna una delle più nette divergenze con i sistemi di *civil law*. Il dovere di *candor* impone all'avvocato di agire non solo come difensore del proprio cliente, ma anche come *officer of the court* (ausiliario del giudice). In questa veste, egli ha la responsabilità di assicurare che la corte decida sulla base di una corretta e completa esposizione del diritto vigente. Omettere un precedente contrario vincolante non è considerata un'abile strategia processuale, ma un tentativo di fuorviare il giudice sullo stato effettivo della legge, minando l'integrità del processo decisionale³³. Questo obbligo è esplicitamente definito nei codici deontologici di quasi tutte le giurisdizioni di *common law*. L'esempio più noto è la *Rule 3.3(a)(2)* delle *Model Rules of Professional Conduct* dell'*American Bar Association*, la quale stabilisce che un avvocato non deve consapevolmente «omettere di rivelare al giudice un precedente legale della giurisdizione di riferimento che l'avvocato sa essere direttamente avversa alla posizione del cliente e che non è stata rivelata dalla controparte»³⁴. La base etica di questa norma risale

²⁸ Corte Suprema della California, *Ex parte Rosenheim* (1890), 83 Cal. 388, 23 P. 372: «*The defendant is entitled to the benefit of every reasonable doubt, whether it arise out of a question of fact, or as to the true interpretation of words or the construction of language used in a statute*». Nello stesso senso, Corte Suprema della California, *People v. Ralph* (1944), 24 Cal. 2d 575; Corte suprema della California, *In Re McVickers* (1946), 29 Cal. 2d 264. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza statale successiva. Si vedano, ad esempio, Corte Suprema della California, *People v. Nichols* (1970), 3 Cal. 3d 150, 474 P.2d 673; Corte suprema della California, *People v. Baker* (15.7.1968), 69 Cal. 2d 44, 442 P.2d 675.

²⁹ WALDRON (1994), pp. 509 ss.; SOLUM (2015), pp. 1111 ss.; HART (1994), p. 123; ALLEN (1987), p. 391; HOPWOOD (2017), p. 705.

³⁰ Corte suprema degli Stati Uniti, *Callanan v. United States* (1961), 364 U.S. 587: «*the rule comes into operation at the end of the process of construing what [the legislature] has expressed*»; v. anche Corte suprema degli Stati Uniti, *Moskal v. United States* (1990), 498 U.S. 103, 108: «*We have always reserved lenity for those situations in which a reasonable doubt persists about a statute's intended scope even after resort to the language and structure, legislative history, and motivating policies of the statute*». Si veda inoltre Corte suprema della California, *People v. Avery* (2002), 27 Cal.4th 4, pp. 57-58, ove la regola è definita come rimedio di *last resort*, applicabile «*if the court can do no more than guess what the legislative body intended*». Per un approfondimento, si rinvia a CATERINI e ZINGALES (2023), pp. 1 ss.

³¹ CATERINI e ZINGALES (2023), pp. 1 ss.

³² WILSON (2021), pp. 1679-1680. Su tale variante applicativa della regola, cfr. PRICE (2004), p. 893 ss: «*Arguments about policy and legislative history—the full panoply of interpretive techniques—could narrow the statute's coverage, but never broaden it. If the plain text were expansive but the legislative history suggested a narrower meaning, the judge would favor the latter view. By contrast, if the text were tightly drawn but construed broadly in committee reports, the textual reading would prevail*».

³³ SIMON (1998), pp. 243-295; BUCKLO (2014), pp. 26-29.

³⁴ «*fail to disclose to the tribunal legal authority in the controlling jurisdiction known to the lawyer to be directly adverse to the position of the client and not disclosed by opposing counsel*».

almeno alla ABA *Formal Opinion* 280 del 1949, che chiarì come un avvocato non possa “rimanere in silenzio” di fronte a un precedente decisivo omesso dalla controparte. Norme analoghe sono presenti nel Regno Unito per i *barristers*, in Australia e in Canada, a testimonianza della sua centralità nel sistema³⁵.

L'esistenza e la cogenza del dovere di *candor* sono una conseguenza diretta e logicamente necessaria del principio dello *stare decisis*. In un sistema dove il precedente giurisprudenziale è vincolante e costituisce esso stesso “diritto”, nascondere un precedente contrario equivale a occultare la norma applicabile al caso di specie. È considerato un atto di slealtà verso l'ordinamento, poiché si induce il giudice a decidere sulla base di un quadro normativo falsato, con il rischio di emettere una sentenza *contra legem*. Questa logica è del tutto estranea ai sistemi di *civil law*, dove la giurisprudenza, pur avendo un'importanza persuasiva, non è formalmente fonte vincolante del diritto. Qui, come è noto, vige il principio *iura novit curia*, secondo cui spetta d'ufficio al giudice conoscere e applicare la legge³⁶. Di conseguenza, non esiste per il difensore un obbligo deontologico di citare la giurisprudenza a sé sfavorevole; il suo dovere di lealtà si limita a non mentire sui fatti e a non riportare in modo ingannevole il contenuto delle sentenze, ma non si estende al “dire tutta la verità” sul panorama giurisprudenziale³⁷.

Negli Stati Uniti la violazione del dovere di *candor* si concretizza in condotte quali citare un caso che è stato annullato, come in *Kawitt v. United States*³⁸ e *Rodgers v. Lincoln Towing Service, Inc.*³⁹, oppure omettere un precedente che, se non distinto, sarebbe dirimente, come in *Jewelpak Corp. v. United States*⁴⁰. La giurisprudenza statunitense ha severamente criticato gli avvocati che, di fronte a precedenti sfavorevoli, si comportano come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, come descritto metaforicamente nel caso *Gonzalez-Servin v. Ford Motor Co.* del 2011⁴¹. È importante sottolineare che la sanzione per tale violazione non è, di norma, il *contempt of court* (oltraggio alla corte), ma una sanzione disciplinare irrogata dall'ordine professionale o una sanzione giudiziaria per abuso del processo, confermando la natura deontologica dell'obbligo⁴².

5. Modelli di *accountability* ermeneutica a confronto: controllo sull'*input* vs. controllo sull'*output* della decisione.

Sebbene il dovere di *candor* del *common law* e la motivazione confutativa da noi proposta operino in contesti profondamente diversi, un'analisi funzionale rivela che entrambi costituiscono forme di *accountability* ermeneutica, concepite per risolvere il medesimo problema di fondo: la gestione della pluralità interpretativa e la prevenzione dell'arbitrio giudiziale. La loro differenza risiede nel momento del controllo; utilizzando una terminologia informatica, possiamo dire che il primo si concentra sull'*input* del processo decisionale, il secondo sul suo *output*. Il sistema processuale *adversarial* del *common law* è strutturato attorno a un giudice con un ruolo di arbitro relativamente passivo, che si affida in larga misura a ciò che le parti gli presentano⁴³. In questo modello, il rischio principale è quello di una sorta di *input* giuridico incompleto o distorto. Se la difesa omette un precedente vincolante sfavorevole e l'accusa non lo individua, il giudice decide sulla base di un quadro normativo falsato, producendo una decisione giuridicamente errata. Il dovere di *candor* agisce come un meccanismo di controllo

³⁵ SOMERS-JOCE e O'LOUGHLIN (2023), pp. 155-163; O'LOUGHLIN (2023), pp. 567-586; WOLSKI (2012), pp. 706-742; DALY (2025), pp. 1-34.

³⁶ Per una compiuta ricostruzione del principio in esame, si veda CAPONE (2010).

³⁷ In argomento, v. SANNA (2019), pp. 3 ss.; BIANCHI RIVA (2015), pp. 17-19. Più in generale, sui doveri del difensore, si vedano DANOVÌ (2003a); ID. (2003b); ALPA e DANOVÌ (2003); SCARSELLI (2007); COMOGLIO (2004).

³⁸ U.S. Court of Appeals, Seventh Circuit, *Kawitt v. United States*, 1988, in *Federal Reporter, Second Series*, vol. 842, p. 951 ss., spec. p. 954.

³⁹ U.S. Court of Appeals, Seventh Circuit, *Rodgers v. Lincoln Towing Service, Inc.*, 1985, in *Federal Reporter, Second Series*, vol. 771, p. 194 ss., spec. p. 205.

⁴⁰ U.S. Court of Appeals, Federal Circuit, *Jewelpak Corp. v. United States*, 2002, in *Federal Reporter, Third Series*, vol. 297, p. 1326 ss., spec. p. 1333, nota 6.

⁴¹ U.S. Court of Appeals, Seventh Circuit, *Gonzalez-Servin v. Ford Motor Co.*, 2011, in *Federal Reporter, Third Series*, vol. 662, p. 931.

⁴² ANSANELLI (2025), p. 684: «Si tratta di un apparato sanzionatorio oggi modulabile dal giudice, al quale spetta il compito di imporre «*an appropriate sanction*» che abbia un'adeguata efficacia deterrente, ossia che appaia in grado di scoraggiare la riproposizione di medesime condotte («*limited to what suffices to deter repetition of conduct*»). Oltre a sanzioni pecuniarie di elevatissimo valore, il giudice può discrezionalmente configurare un vasto spettro di conseguenze negative, dalla reprimenda *in court* dell'avvocato, all'obbligo di seguire corsi di riabilitazione professionale, fino al suo deferimento alla *bar disciplinary authority*, con eventuale conseguente *disbarment*».

⁴³ Sul sistema processuale *adversarial* del *common law* e sul ruolo dell'avvocato nell'*adversary system* si vedano FREEDMAN (1975); ID. (1967), pp. 1030 ss.; CRAMTON (2019), pp. 1161 ss.; GREEN (2016), pp. 1105 ss.; RHODE (2006), pp. 641 ss.

preventivo sull'*input*. Esso responsabilizza l'avvocato difensore, in quanto *officer of the court*, per garantire la correttezza e la completezza del materiale giuridico sottoposto alla corte. È un dovere di lealtà verso il 'processo' decisionale, volto a prevenire un errore giudiziario che minerebbe la certezza del diritto e il principio dello *stare decisis*.

Al contrario, i sistemi di *civil law*, inquisitori o misti che siano, si fondano su un giudice con un ruolo più attivo, gravato dal dovere di conoscere la legge (*iura novit curia*)⁴⁴. In questo modello, il rischio si sposta dall'*input*, che si presume il giudice conosca o possa accertare d'ufficio, all'*output*, ovvero alla motivazione della sentenza. Il pericolo non è (solo e tanto) l'ignoranza del giudice, ma il suo arbitrio nella scelta tra diverse interpretazioni plausibili e la sua capacità di mascherare tale scelta dietro una motivazione formalmente sufficiente, ma sostanzialmente elusiva. La "motivazione confutativa" da noi proposta interviene proprio come un meccanismo di controllo sull'*output*. Non potendo controllare l'*input* giuridico (già teoricamente noto al giudice), si potrebbe controllare il 'prodotto' finale del suo ragionamento. L'obbligo di dimostrare l'implausibilità dell'alternativa favorevole costringerebbe il giudice a rendere trasparente e logicamente sindacabile il suo processo di selezione dell'opzione interpretativa. La lealtà, in questa prospettiva, non è più richiesta alle parti nel fornire al giudice la norma da applicare, ma al giudice nel giustificare la sua interpretazione della legge.

L'analisi della dottrina statunitense sulla nozione di *judicial candor* offre una chiave di lettura ulteriore per comprendere la relazione tra i due meccanismi⁴⁵. Si distingue, infatti, tra obblighi di lealtà e trasparenza (*candor*), la cui violazione è una grave mancanza, e ideali di *candor*, che rappresentano un modello di eccellenza⁴⁶. Il dovere di citare un precedente avverso nel *common law* è un obbligo minimo e non negoziabile⁴⁷. La proposta della motivazione confutativa, invece, può essere vista come il tentativo di elevare quello che oggi è un ideale garantista nel *civil law* (la scelta dell'interpretazione più favorevole) al rango di obbligo procedurale. Inoltre, la distinzione della dottrina americana tra concezioni soggettive (sincerità del giudice) e oggettive (completezza dell'analisi) illumina la diversa natura dei controlli⁴⁸. Il dovere di *candor* del difensore è un obbligo oggettivo: il precedente avverso deve essere citato, indipendentemente dalle convinzioni dell'avvocato. La motivazione confutativa, invece, impone un obbligo di trasparenza sul ragionamento soggettivo del giudice, ma lo fa in modo da renderlo oggettivamente verificabile in sede di gravame.

6.

Dalla lealtà del difensore a quella del giudice.

L'analisi comparativa rivela una traslazione del baricentro della lealtà processuale. La nostra proposta della motivazione confutativa, in effetti, sposta il dovere di lealtà ermeneutica dal difensore al giudice, adattandolo alla diversa struttura del sistema penale. Nel *common law*, si esige che l'avvocato sia "leale" verso la corte, fornendole un quadro giuridico completo per non indurla in errore. L'etica del processo si concentra sulla correttezza dell'*input* giuridico fornito dalle parti. Nella proposta della motivazione confutativa, si esige che il giudice sia "leale" nel suo stesso ragionamento. Egli non dovrebbe usare la sua autorità e la presunzione di conoscenza della legge per "eludere" un'interpretazione favorevole e plausibile, nascondendo la sua scelta discrezionale dietro una motivazione autosufficiente ma parziale. La motivazione diventa così il banco di prova di questa lealtà ermeneutica del giudice.

Questo trasferimento non è casuale, ma è una conseguenza logica della diversa architettura dei sistemi. Dove la norma da applicare è "portata" in aula dalle parti, la lealtà è un dovere delle stesse. Dove la legge è conosciuta d'ufficio dal giudice, la lealtà nella sua applicazione deve diventare un dovere intrinseco della funzione giudicante, reso visibile e controllabile attraverso la motivazione.

⁴⁴ Sul ruolo attivo del giudice nei sistemi di *civil law* e sulla correlata centralità della motivazione, intesa come momento di esplicitazione e giustificazione della scelta interpretativa tra opzioni giuridiche alternative, v. GUASTINI (1995), p. 19; MONATERI (1998), p. 203; CONTENTO (2004), pp. 69 ss.; IRTI (2016), pp. 84-85.

⁴⁵ FALLON JR. (2017), pp. 2265-2318.

⁴⁶ FALLON JR. (2017), pp. 2265-2318.

⁴⁷ FALLON JR. (2017), pp. 2265-2318; SHAPIRO (1987), pp. 731-750.

⁴⁸ FALLON JR. (2017), pp. 2275-2280, ove si distingue tra concezioni soggettive e oggettive della *judicial candor*: le prime, incentrate sulla sincerità o buona fede del giudice nel rappresentare le proprie convinzioni; le seconde, fondate su criteri esterni di valutazione, quali la verità, la coerenza logica o l'accuratezza empirica. A metà strada, le concezioni ibride combinano componenti soggettive e oggettive.

Esiste, però, una profonda connessione funzionale tra i due meccanismi. L'obbligo di *candor* del difensore serve a porre il "ragionevole dubbio ermeneutico" – l'esistenza di un'interpretazione autorevole contraria – sul tavolo del giudice. La motivazione confutativa, a sua volta, interviene proprio in quel momento: una volta che il dubbio è stato palesato (o che comunque esiste oggettivamente), essa costringe il giudice a risolverlo secondo una regola predeterminata e garantista, quella del *favor rei*. In questo senso, i due meccanismi, pur appartenendo a mondi diversi, possono essere visti come due anelli sequenziali e complementari di una stessa catena logica volta a garantire la correttezza della decisione penale.

7.

La motivazione confutativa come versione *civil law* del dovere anglosassone di *candor*.

Al termine di questa analisi comparata, la tesi iniziale appare rafforzata: la proposta di motivazione confutativa, lungi dall'essere un'elaborazione estrosa, potrebbe rappresentare la versione funzionale, adattata al sistema di *civil law*, del dovere anglosassone di *candor*. Entrambi i meccanismi, pur con strumenti e attori diversi, rispondono alla simile e fondamentale esigenza di governare la discrezionalità interpretativa in materia penale. Il sistema di *common law*, diffidando della potenziale ignoranza di un giudice più passivo e fondandosi sulla sacralità del precedente, impone al difensore un obbligo di trasparenza per garantire la legalità formale della decisione (il rispetto dello *stare decisis*). Il controllo è preventivo, sull'*input*. Il sistema di *civil law*, nella nostra proposta relativa alla motivazione confutativa, diffidando del potenziale arbitrio di un giudice [in alcuni casi creativo e] più attivo e fondandosi sulla centralità del principio del *favor rei*, impone un obbligo di trasparenza al giudice stesso, attraverso la motivazione, per garantire gli stessi principi costituzionali di legalità e separazione dei poteri. Il controllo è successivo, sull'*output*.

Entrambi i meccanismi analizzati si configurano come più o meno sofisticati modelli procedurali, che trovano un solido sostrato nei principi fondamentali del diritto penale, che costringono l'ordinamento a fare i conti con la propria complessità e con il "ragionevole dubbio ermeneutico". Essi tendono a contenere il potere interpretativo, sottoponendolo a una forma di controllo razionale e trasparente. In tal modo, pur attraverso percorsi istituzionali divergenti, mirano a tutelare i valori fondamentali che accomunano ogni stato di diritto: da un lato, la certezza e la coerenza dell'ordinamento giuridico; dall'altro, e soprattutto in materia penale, la libertà dell'individuo di fronte al potere punitivo dello Stato.

Bibliografia

- ABA Committee on Professional Ethics and Grievances (1949), *Formal Opinion n. 280*
- American Bar Association (1983): *Model Rules of Professional Conduct* (Chicago, ABA)
- ALDROVANDI, Paolo (2018): "Elusione fiscale e diritto penale nella giurisprudenza: l'eterogeneità dei fini del legislatore nel 'diritto vivente' e la crisi del principio di legalità nel diritto penale postmoderno", *L'indice penale*, 1, pp. 147-190
- ALLEN, Francis A. (1987): "The erosion of legality in American criminal justice: some latter-day adventures of the *Nulla Poena* Principle", *Arizona Law Review*, 29, 385-412
- ALLEN, Ronald J. e PARDO, Michael S. (2002): "The myth of the law-fact distinction", *Northwestern University Law Review*, 97, 4, pp. 1792-1793
- ALPA, Guido e DANOVÌ, Remo (2003): *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura* (Bologna, Il Mulino)
- AMAR, Akhil Reed (1991): "Taking Article III Seriously: A Reply to Professor Friedman", *Northwestern University Law Review*, 85, 2, pp. 442-443
- ANSANELLI, Vincenzo (2025): "Sanzioni disciplinari e deontologia forense. Uno sguardo comparato di *procedural ethics*", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, pp. 675-690

- BIANCHI RIVA, Riccardo (2015): “L’avvocato tra dovere di verità e tutela degli interessi del cliente: una questione ancora aperta”, *Italian Review of Legal History*, 1(4), pp. 17-19
- BIANCHI, Malaika (2020): “The tie must go to the defendant. La rule of lenity nel sistema penale statunitense”, *L’indice penale*, pp. 230-269.
- BUCKLO, Edward (2014): “The Temptation Not to: Disclose Adverse Authority”, *Litigation*, 40, 2, pp. 26-29
- CADOPPI, Alberto (2014): *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità* (Torino, Giappichelli)
- CALAMANDREI, Piero (1954): *Processo e democrazia* (Padova, Cedam)
- CAPONE, Arturo (2010): *Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale* (Padova, Cedam)
- CAPPELLETTI, Mauro (1969): *Processo e ideologia* (Bologna, Il Mulino)
- CATERINI, Mario (2012): “L’interpretazione favorevole come limite all’arbitrio giudiziale. Crisi della legalità e interpretazione creativa nel sistema postdemocratico dell’oligarchia giudiziaria”, in HELZEL, Paola B. e KATOLO, Arthur J. (eds.), *Autorità e crisi dei poteri* (Padova, Cedam), pp. 99-158
- CATERINI, Mario (2016): “Il ruolo ‘politico’ del giudice penale. Una proposta di legge ferenda per arginare la forza creativa del ‘diritto vivente’”, *Politica del diritto*, pp. 509-525
- CATERINI, Mario (2017a): “Il giudice penale come Ianus bifrons: un auspicabile ‘strabismo’ interpretativo”, *Politica del diritto*, pp. 163-184
- CATERINI, Mario (2017b): “In dubio pro reo. Un onere motivazionale aggravato per arginare la creatività giudiziale”, in CAVALIERE, Antonio, LONGOBARDO, Carlo, MASARONE, Valentina, SCHIAFFO, Francesco e SESSA, Antonino (eds.), *Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia* (Napoli, ESI), pp. 507-519
- CATERINI, Mario (2019): “Dal cherry picking del precedente alla nomofilachia favorevole all’imputato”, *Politica del diritto*, pp. 333-335
- CATERINI, Mario (2020): “Il giudice penale robot”, *La legislazione penale*, pp. 1-23
- CATERINI, Mario (2023): *El juez robot: retos de la justicia penal frente a la inteligencia artificial* (Buenos Aires, J.M Bosch)
- CATERINI, Mario e ZINGALES, Diana (2023): “L’interpretazione favorevole all’imputato: spunti storici e comparati per la codificazione di una clausola generale”, *Archivio penale*, 2, pp. 1-44
- CAVALIERE, Antonio (2017): “Radici e prospettive del principio di legalità. Per una critica del ‘diritto penale vivente’ interno ed europeo”, *L’Indice penale*, pp. 653-695
- COMOGLIO, Luigi P. (2004): *Etica e tecnica del giusto processo* (Torino, Giappichelli)
- CONTENTO, Gaetano (2004): *Corso di diritto penale*, vol. I (Roma-Bari, Laterza)
- CRAMTON, Roger C. (2019): “Furthering Justice by Improving the Adversary System and Lawyers’ Responsibilities”, *Cornell Law Faculty Publications*, 70(5), pp. 1599-1614
- DANOVI, Remo (2003a): *Corso di ordinamento forense e deontologia* (Milano, Giuffrè)
- DANOVI, Remo (2003b): *Commentario al codice deontologico forense* (Milano, Giuffrè)
- DALY, Paul (2025): “Candour in Judicial Review Proceedings in Canada”, *Canadian Bar Review*, 103(3), pp. 763-792

DI GIOVINE, Ombretta (2006): *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge* (Milano, Giuffrè)

DONINI, Massimo (2002): "Le garanzie istituzionali della legalità penale e un «nuovo» ruolo della Corte di Cassazione: a fianco o al posto del vecchio?", *Cassazione penale*, pp. 1165-1181

DONINI, Massimo (2010): "Democrazia e scienza penale nell'Italia di oggi: un rapporto possibile?", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1067-1098

FALLON JR., Richard H. (2017): "A theory of judicial candor", *Columbia Law Review*, 117(8), pp. 2265-2318

FERRAJOLI, Luigi (2004): *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale* (Roma-Bari, Laterza)

FIANDACA, Giovanni (1997): "Diritto penale giurisprudenziale e spunti di diritto comparato", in FIANDACA, Giovanni (ed.), *Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale* (Padova, Cedam), pp. 1-18

FIANDACA, Giovanni (2005): "Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione", *Cassazione penale*, pp. 1722-1738

FIANDACA, Giovanni (2019): "Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell'età del protagonismo giurisdizionale", *Criminalia*, pp. 79-98

FREEDMAN, Monroe H. (1967): "The Professional Responsibility of the Prosecuting Attorney", *Georgetown Law Journal*, 55, pp. 1030-1047

FREEDMAN, Monroe H. (1975): *Lawyers' Ethics in an Adversary System* (Indianapolis, Bobbs-Merrill)

GREEN, Bruce A. (2016): "Candor in Criminal Advocacy", *Hofstra Law Review*, 44, pp. 1105-1125

GUASTINI, Riccardo (1995): *Il giudice e la legge* (Torino, Giappichelli)

HART, Herbert L.A. (1994): *The Concept of Law* (Oxford, Oxford University Press)

HASSEMER, Winfried (1968): *Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik* (Köln, Westdeutscher Verlag), ed. it., in HASSEMER, Winfried (autore) e CARLIZZI, Gaetano (curatore) (2007): *Fattispecie e tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica*, (Napoli, Jovene)

HASSEMER, Winfried (1997): "Diritto giusto, attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale", *Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, pp. 171-195

HIRSCH, Hans Joachim (1989): "Zum Spannungsverhältnis von Theorie und Praxis im Strafrecht", in JESCHECK, Hans Heinrich e VOGLER, Theo (eds.), *Festschrift für Herbert Tröndle zum 70. Geburtstag am 24. August 1989* (Berlin, De Gruyter), pp. 19-41

HOPWOOD, Shon (2017): "Clarity in criminal law", *American Criminal Law Review*, pp. 695-749

HOPWOOD, Shon (2020): "Restoring the historical rule of lenity as a canon", *New York University Law Review*, 95, p. 919-951

IRTI, Natalino (2016): *Un diritto incalcolabile* (Torino, Giappichelli)

KAUFMANN, Arthur (1982): *Analogie und Natur der Sache. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von Typus* (Heidelberg, C.F. Müller), ed. it., in KAUFMANN, Arthur (autore) e CARLIZZI, Gaetano (curatore) (2004): *Analogia e «natura della cosa». Un contributo alla dottrina del tipo* (Napoli, La Scuola di Pitagora)

- KAUFMANN, Arthur (2001): "Il ruolo dell'abduzione nel procedimento di individuazione del diritto", *Ars interpretandi*, pp. 321-334
- LAWSON, Gary S. (1991-1992): "Proving the law", *Northwestern University Law Review*, 86(4), pp. 863-888
- LOZZI, Gilberto (1968): "Favor rei", *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII (Milano, Giuffrè), pp. 10-24.
- MANTOVANI, Ferrando (2017): "Erosione del principio della riserva di legge, interrogativi e rimedi", *Criminalia*, pp. 121-132
- MONATERI, Pier Giuseppe (1998): "Correct our Watches by the Public Clocks. L'assenza di fondamento dell'interpretazione del diritto", in DERRIDA, Jacques e VATTIMO, Gianni (eds.), *Diritto, giustizia e interpretazione* (Bari, Laterza), pp. 189-198
- MONTESQUIEU (2014): *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains* [1734], in FELICE, Domenico (ed.), *Tutte le opere (1724-1754)* (Milano, Bompiani)
- O'LOUGHLIN, Elizabeth (2023): "Government's Duty of Candour: On the Move?", *Public Law*, pp. 567-586.
- PALAZZO, Francesco (2022): "Legalità penale vs. creatività giudiziale", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 975-997
- PRICE, Zachary (2004): "The Rule of Lenity as a Rule of Structure", *Fordham Law Review*, 72(4), pp. 885-941
- RHODE, Deborah L. (2006): "Legal Ethics in an Adversary System: The Persistent Questions", *Hofstra Law Review*, 34, pp. 641-671
- RONCO, Mauro (2006): "Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia", in DOLCINI, Emilio e PALIERO, Carlo Enrico (eds.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I (Milano, Giuffrè), pp. 693-712
- RONCO, Mauro (2018): "La legalità stratificata", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1387-1405
- SANNA, Alessandra (2019): "Prassi e deontologia del difensore", *Discrimen*, pp. 1-10
- SANTANGELO, Alessandra. (2022): *Precedente e prevedibilità. Profili di deontologia ermeneutica nell'era del diritto penale giurisprudenziale* (Torino, Giappichelli)
- SCARSELLI, Giuliano (2007): *Ordinamento giudiziario e forense* (Milano, Giuffrè).
- SHAPIRO, David L. (1987): "In Defense of Judicial Candor", *Harvard Law Review*, 100(4), pp. 731-750
- SIMON, William H. (1998): "The Kaye Scholer Affair: The Lawyer's Duty of Candor and the Bar's Temptations of Evasion and Apology", *Law & Social Inquiry*, 23, 2, pp. 243-295
- SOLUM, Lawrence B. (2015): "Intellectual history as constitutional theory", *Virginia Law Review*, 101, pp. 1111-1164
- SOMERS-JOCE, Cassandra, O'LOUGHLIN, Elizabeth (2023): "Recent Judicial Perspectives on the Duty of Candour", *Judicial Review*, 28, 3, pp. 155-163.
- TILLERS, Peter (1988): "The value of evidence in law", *Northern Ireland Legal Quarterly*, 39, pp. 168-169
- WALDRON, Jeremy (1994): "Vagueness in law and language: some philosophical issues", *California Law Review*, 82, pp. 509-540
- WILSON, Matthew A. (2021): "The law of lenity: enacting a codified federal rule of lenity", *Duke Law Journal*, 70, pp. 1679-1680

WOLSKI, Bobette (2012): "The truth about honesty and candour in mediation: What the tribunal left unsaid in Mullins' case", *Melbourne University Law Review*, 36(2), pp. 706-742

Fonti giurisprudenziali

Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2011, n. 27741, in Guida dir., 2011, 46, p. 95 ss.

Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2022, n. 3239, in CED Cass. pen., 2023.

Cass. pen., sez. II, 22 maggio 2025, n. 23132, in DeJure.it.

Corte d'appello degli Stati Uniti, Circuito federale, *Jewelpak Corp. v. United States*, 2002, in *Federal Reporter*, Third Series, vol. 297, p. 1326 ss., spec. p. 1333, nota 6.

Corte d'appello federale degli Stati Uniti, Settimo circuito, *Gonzalez-Servin v. Ford Motor Co.*, 2011, in *Federal Reporter*, Third Series, vol. 662, p. 931.

Corte d'appello federale degli Stati Uniti, Settimo circuito, *Karwitt v. United States*, 1988, in *Federal Reporter*, Second Series, vol. 842, p. 951 ss., spec. p. 954.

Corte d'appello federale degli Stati Uniti, Settimo circuito, *Rodgers v. Lincoln Towing Service, Inc.*, 1985, in *Federal Reporter*, Second Series, vol. 771, p. 194 ss., spec. p. 205.

Corte suprema degli Stati Uniti, *Callanan v. United States* (1961), 364 U.S. 587.

Corte suprema degli Stati Uniti, *Moskal v. United States* (1990), 498 U.S. 103, 108.

Corte suprema degli Stati Uniti, *United States v. Wiltberger* (1820), 18 U.S. 5 Wheat. 76.

Corte suprema della California, *Ex parte Rosenheim* (1890), 83 Cal. 388, 23 P. 372.

Corte suprema della California, *In Re McVickers* (1946), 29 Cal. 2d 264.

Corte suprema della California, *People v. Avery* (2002), 27 Cal.4th 4, pp. 57-58.

Corte suprema della California, *People v. Baker* (15.7.1968), 69 Cal. 2d 44, 442 P.2d 675.

Corte suprema della California, *People v. Nichols* (1970), 3 Cal. 3d 150, 474 P.2d 673.

Corte suprema della California, *People v. Ralph* (1944), 24 Cal. 2d 575.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>